

**CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE**  
***RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA***  
**RCT/O**

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

<b>Comune di Bologna</b>
<b>Piazza Liber Paradisus n.10</b>
<b>40129 BOLOGNA (BO)</b>
<b>C.F. 01232710374</b>
<b>CIG: 8030340E31</b>

e

<b>Compagnia di Assicurazione</b>

**Durata della polizza**

dalle ore 24.00 del	<b>31.12.2019</b>
alle ore 24.00 del	<b>31.12.2021</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

alle ore 24.00 di ogni	<b>31.12</b>
------------------------	--------------

## SOMMARIO

<a href="#">Sommar</a> io.....	2
<a href="#">DEFINIZIONI</a> .....	5
<a href="#">DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO</a> .....	7
<a href="#">NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</a> .....	8
<a href="#">Art. 01 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE – RINNOVO - PROROGA - DISDETTA</a> .....	8
<a href="#">Art. 02 - Pagamento del Premio- decorrenza dell'Assicurazione</a> .....	8
<a href="#">Art.03 - Pagamenti per variazioni con incasso di Premio</a> .....	9
<a href="#">Art. 04 - CLAUSOLA BROKER</a> .....	9
<a href="#">Art. 05 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE</a> .....	9
<a href="#">Art. 06 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE</a> .....	9
<a href="#">Art. 07 - VARIAZIONI DI RISCHIO</a> .....	10
<a href="#">Art. 08 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO</a> .....	10
<a href="#">Art. 09 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO</a> .....	10
<a href="#">Art. 10 - FORO COMPETENTE</a> .....	10
<a href="#">Art. 11 - ONERI FISCALI</a> .....	10
<a href="#">Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE</a> .....	11
<a href="#">Art. 13 - ALTRE ASSICURAZIONI</a> .....	11
<a href="#">Art. 14 - ELEZIONE DI DOMICILIO</a> .....	11
<a href="#">Art. 15 – RENDICONTAZIONE SINISTRI</a> .....	11
<a href="#">Art. 16 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO – DENUNCIA DEI SINISTRI</a> .....	12
<a href="#">Art. 17 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO</a> .....	12
<a href="#">Art. 18 – COASSICURAZIONE E DELEGA</a> .....	13
<a href="#">Art. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI</a> .....	13
<a href="#">Art. 20 – RINUNCIA ALLA RIVALSA</a> .....	13
<a href="#">Art. 21 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO</a> .....	13
<a href="#">Art. 22 – VALIDITA' TERRITORIALE</a> .....	13
<a href="#">Art. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI</a> .....	13
<a href="#">Art. 24 – PREVALENZA</a> .....	14
<a href="#">Art. 24 bis – TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO</a> .....	14
<a href="#">CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO</a> .....	15
<a href="#">Art. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE</a> .....	15
A) <a href="#">ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)</a> .....	15

<u>B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</u> .....	15
<u>Art. 26 - PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"</u> .....	16
<u>Art. 27 – PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.</u> .....	16
<u>27.1) Committenza auto ed altri veicoli</u> .....	16
<u>27.2) Autoveicoli, motocicli, ciclomotori e veicoli dei dipendenti ed Amministratori</u> .....	16
<u>27.3) Mense/Insegne</u> .....	16
<u>27.4) Carrelli e Macchine Operatrici</u> .....	16
<u>27.5) Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia</u> .....	16
<u>27.6) Danni a condutture ed impianti sotterranei</u> .....	16
<u>27.7) Danni da cedimento o franamento del terreno</u> .....	17
<u>27.8) Danni da interruzioni o sospensioni di attività</u> .....	17
<u>27.9) Danni da furto</u> .....	17
<u>27.10) Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori</u> .....	17
<u>27.11) Danni a beni consegnati e non consegnati</u> .....	17
<u>27.12) Danni a beni in consegna e custodia</u> .....	17
<u>27.13) Responsabilità personale di Amministratori, Dipendenti, collaboratori e partecipanti all'attività dell'Ente</u> .....	17
<u>27.14) Responsabilità da Incendio</u> .....	18
<u>27.15) Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tenso e tendo strutture/aree verdi/cabine elettriche</u> .....	18
<u>27.16) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione</u> .....	18
<u>27.17) Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia</u> .....	18
<u>27.18) Impianti sportivi</u> .....	19
<u>27.19) Scuole/Asili/Corsi d'istruzione/Assistenza sociale in genere</u> .....	19
<u>27.20) Proprietà ed uso di cani/Gestione canili e gattili</u> .....	19
<u>27.21) Uffici/Magazzini/Parcheeggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli e varie attività</u> .....	20
<u>27.22) Proprietà e/o gestione di giochi</u> .....	20
<u>27.23) Mezzi di trasporto non a motore</u> .....	20
<u>27.24) Consegna/Prelievo/Rifornimento</u> .....	20
<u>27.25) Gestione di attività e/o servizi</u> .....	20
<u>27.26) Acquedotti/Rete fognaria</u> .....	20
<u>27.27) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli</u> .....	20
<u>27.28) Servizio di polizia municipale</u> .....	20
<u>27.29) Lavori di pulizia e manutenzione</u> .....	20
<u>27.30) Infermeria e pronto soccorso</u> .....	20

<a href="#">27.31) Affidamento auto</a>	21
<a href="#">27.32) Inquinamento accidentale</a>	21
<a href="#">27.33) Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade disinfezione e disinfestazione</a>	21
<a href="#">27.34) Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.</a>	21
<a href="#">27.35) Impiego di fuochi artificiali</a>	21
<a href="#">27.36) Precisazioni ulteriori</a>	22
<a href="#">Art. 28 - ESCLUSIONI</a>	22
<a href="#">Art. 29 – limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni</a>	23
<a href="#">Art. 30 – FRANCHIGIA – RECUPERO FRANCHIGIE</a>	23
<a href="#">Art. 31 – Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni</a>	21
<a href="#">Art. 32 – Massimali, Limiti di Risarcimento, Scoperti e Franchigie</a>	23
<a href="#">Art. 33 – CALCOLO DEL PREMIO</a>	24

## DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b><u>ASSICURATO:</u></b>	Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo hanno la qualifica di assicurato: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ il contraente (Ente pubblico);</li><li>✓ tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il contraente si avvale per le proprie attività compresi amministratori prestatori di lavoro in genere, dirigenti, quadri, impiegati, tecnici, operai, lavoratori interinali, volontari, stagisti, borsisti, tirocinanti, studenti, apprendisti, allievi, minori, personale comandato o in avvalimento da altri enti o aziende, personale inviato in comando o in avvalimento presso altri enti o aziende, lavoratori socialmente utili e lavoratori di pubblica utilità e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo;</li><li>✓ le associazioni dopolavoristiche, ricreative, di volontariato e i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del contraente stesso.</li></ul>
<b><u>ASSICURAZIONE:</u></b>	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
<b><u>BROKER:</u></b>	L'Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
<b><u>SOCIETÀ/ASSICURATORI:</u></b>	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
<b><u>CONTRAENTE:</u></b>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
<b><u>FRANCHIGIA:</u></b>	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato.
<b><u>SCOPERTO:</u></b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
<b><u>INDENNIZZO/RISARCIMENTO:</u></b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b><u>MASSIMALE PER SINISTRO:</u></b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b><u>SELF INSURED RETENTION (S.I.R.)</u></b>	L'importo, comprensivo anche delle spese di gestione del Sinistro (quali, a titolo esemplificativo, le spese di perizia, gli onorari di medici-legali, gli onorari di consulenti legali) che la Contraente tiene a proprio carico per ciascun Sinistro, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa.
<b><u>PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE:</u></b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
<b><u>RETRIBUZIONE ANNUA LORDE</u></b>	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il

<b><u>(RAL):</u></b>	personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga e contabili.
<b><u>POLIZZA/CONTRATTO:</u></b>	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
<b><u>PREMIO:</u></b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b><u>RISCHIO:</u></b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b><u>SINISTRO:</u></b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. Deve intendersi quale unico sinistro anche l'evento dannoso che causa danni contestualmente/contemporaneamente a più soggetti.
<b><u>SINISTRO IN SERIE</u></b>	Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi oppure come avanzate alla stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in anni diversi e ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate. Tutti i danni della "serie" saranno considerati come un unico sinistro: · agli effetti del massimale e/o del sottolimito previsto per la garanzia interessata · agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimito e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato il primo sinistro.
<b><u>DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO:</u></b>	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a "dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.
<b><u>COSE/BENI:</u></b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali che le piante.
<b><u>DANNI:</u></b>	I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti.
<b><u>DANNI CORPORALI:</u></b>	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.
<b><u>DANNI MATERIALI:</u></b>	Il pregiudizio economico conseguente la distruzione o il danneggiamento di cose.

### **DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO**

Salvo quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, l'assicurazione è operante per tutti i rischi della responsabilità civile derivante all'assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, ivi compreso quanto svolto da Istituzioni costituite ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; dette Istituzioni si intendono quali assicurati aggiuntivi ai sensi del presente contratto.

L'assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
- attribuite, consentite e delegate all'Ente contraente,

ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall'assicurato, salvo che ne derivi all'assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte,

Sono comprese le attività svolte dai dipendenti del contraente presso altri Enti a seguito di comando, distacco da parte del contraente medesimo, nonché quelle svolte dagli amministratori in rappresentanza dell'Ente presso altri Enti a seguito di accordi, convenzioni, regolamenti e/o altro.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **ART. 01 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE –RINNOVO - PROROGA - DISDETTA**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per 6 mesi, decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 6/12mi del premio annuale. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate di premio.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'Assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

### **ART. 02 - PAGAMENTO DEL PREMIO- DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio.

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 90 giorni dalla data della decorrenza della Polizza; se il Contraente non paga il premio entro 90 giorni, l'effetto dell'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40 e della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016 e

Capitolato RCT/O – Lotto 2)  
Comune di Bologna

ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

### **ART.03 - PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO**

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio saranno oggetto di unico documento riassuntivo in sede di regolazione premio al termine di ciascuna annualità e potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al precedente art. “Pagamento del Premio e decorrenza dell’assicurazione”, restando altresì inteso che l’assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

### **ART. 04 – GESTIONE DELLA POLIZZA - CLAUSOLA BROKER**

L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon SpA in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile, salvo che per la comunicazione di recesso che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 2% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Resta inteso tra le Parti che ad Aon SpA, Società aggiudicataria dalla gara Broker indetta dal Contraente è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Polizza.

### **ART. 05 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE**

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker.

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **ART. 06 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

#### **ART. 07 - VARIAZIONI DI RISCHIO**

La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il contraente o l'assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall'assicurazione, con preavviso di 180 giorni.

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

#### **ART. 08 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la società può recedere dall'assicurazione, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale con preavviso di 6 mesi. In tal caso la società mette a disposizione del contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'assicurato/contraente può recedere dall'assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

#### **ART. 09 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO**

La presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio.

#### **ART. 10 - FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii..

#### **ART. 11 - ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.

#### **ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.

#### **ART. 13 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Il contraente è esonerato dal comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di Sinistro devono dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente assicurazione sia da altra/e assicurazione/i, la Società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.

#### **ART. 14 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

La Società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.

#### **ART. 15 – RENDICONTAZIONE SINISTRI**

La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza semestrale 30.06 e 31.12 di ogni anno, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome del reclamante, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (file formato excel), utilizzabile ed editabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche; pertanto gli obblighi precedentemente descritti permangono anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, con le stesse modalità e tempistiche, a far tempo dalla data di cessazione della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso in caso di sinistro" (se operante), o recesso annuale (se operante) di cui all'art. "Durata dell'assicurazione, proroga, rinnovo, disdetta", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e, non oltre, 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

Capitolato RCT/O – Lotto 2

Comune di Bologna

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e, non oltre, 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.

## **ART. 16 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO – DENUNCIA DEI SINISTRI**

In caso di sinistro il Settore Organizzativo, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., deve darne avviso alla Società o al Broker incaricato, entro 30 giorni lavorativi da quando ne abbia avuto conoscenza scritta e possibilità.

Agli effetti dell'assicurazione RCT, il Contraente ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato abbia avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo, oppure quando vi sia l'intervento di un'Autorità Giudiziaria.

Si conviene che l'obbligo di denuncia, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., riguarda esclusivamente i sinistri la cui presumibile entità del danno sia superiore alla franchigia contrattualmente prevista. La Società inoltre, prende atto ed accetta che, nel momento in cui la presumibile entità economica del danno, prescindendo da ogni situazione o valutazione di responsabilità, dovesse superare l'ammontare della franchigia prevista dal contratto, il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro alla Società, che lo prenderà in carico dal momento della denuncia, senza opposizione alcuna delle norme contrattuali o di Legge (artt.1913 e 2952 C.C.) riguardanti i termini di inoltro delle denunce stesse. Si conviene altresì che la Società prende atto ed accetta la gestione diretta del Contraente di tutti i sinistri rientranti nella franchigia prevista dalla polizza, ovvero la liquidazione dei risarcimenti o il rigetto delle pretese risarcitorie, comprese tutte le operazioni e gli interventi resi necessari e a dette operazioni correlate.

A maggiore precisazione le parti stabiliscono e convengono che:

-Il Contraente, o Società di servizi o professionisti da esso delegati, esaminerà le denunce di sinistro che perverranno al fine di valutare se i danni lamentati dai terzi siano destinati a non avere seguito o ad essere assorbiti dalla franchigia, oppure siano fin da subito classificabili superiori alla stessa, prescindendo dalla situazione di responsabilità.

-Per i sinistri gestiti dal Contraente, questi si fa carico di provvedere in proprio alla eventuale contestazione ai terzi dell'assenza di propria responsabilità, demandando alla Società tale incombenza per i sinistri da questi gestiti direttamente.

Agli effetti dell'assicurazione RCO, il Contraente ha l'obbligo di denunciare, entro i termini di cui sopra, soltanto i sinistri per i quali:

- ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale;
- ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell'INPS e/o Enti similari;
- ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del Danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto.

Agli effetti sia dell'assicurazione RCT che dell'assicurazione RCO resta comunque fermo l'obbligo per il Contraente della comunicazione scritta, sempre direttamente alla Società o per il tramite del Broker incaricato, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.

La Società ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciato. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società predisporranno una procedura condivisa per la gestione dei sinistri. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.

## **ART. 17 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO**

Si conviene che la Società non gestirà i sinistri rientranti nell'importo di franchigia prevista dal contratto.

Per i soli sinistri eccedenti la franchigia contrattualmente prevista, la Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, e per tutti i gradi di giudizio.

Resta convenuto tra le Parti che la Società, previa intesa con il Contraente/Assicurato designa i legali, tecnici o periti incaricati, ed è tenuta a fornire i loro estremi al Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione

scritta, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della formale richiesta e/o della relativa documentazione sottoscritta per delega.

In sede penale l'assistenza viene assicurata, purché il sinistro ecceda la franchigia, anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.

Sono a carico della Società tutte le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di sanzioni, multe o ammende.

#### **ART. 18 – COASSICURAZIONE E DELEGA**

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'Indennizzo, compresa la responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente Polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, Somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente Polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di Polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

#### **ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

#### **ART. 20 – RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia – salvo che per il caso di dolo - ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di tutti i soggetti la cui responsabilità civile è garantita dal presente contratto. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per Legge.

#### **ART. 21 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

#### **ART. 22 – VALIDITA' TERRITORIALE**

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

#### **ART. 23 – TUTELA DELLA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI**

Capitolato RCT/O – Lotto 2)  
Comune di Bologna

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 26.4.2007, si informa che i dati verranno trattati senza finalità eccedente l'oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

#### **ART. 24 – PREVALENZA**

Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate, salvo che siano per l'assicurato e/o il contraente più favorevoli. La firma apposta dal contraente sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

#### **ART. 24 BIS – TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. Tuttavia, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Parte di pagina lasciata intenzionalmente in bianco**

## CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

### ART. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività e delle mansioni prestate per conto dell'Ente, fatto salvo quanto previsto all'art. "Rinuncia alla rivalsa".

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati e/o per i danni da detti Terzi direttamente subiti.

#### B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio al personale infortunato, di cui al precedente punto a), o agli aventi causa;

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente minima calcolata sulla base delle tabelle annesse al D.Lgs. n. 38/2000 e ss.mm.ii.;

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione vale anche per ogni eventuale azione di regresso esperita da qualsiasi Istituto o Ente ai sensi dell'Art. 1916 del CC.

L'Assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'Assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di polizza, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione dell'assicurazione e/o del rapporto di lavoro.

Esclusioni per la garanzia malattie professionali. La garanzia non vale:

per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;

per le malattie professionali conseguenti:

- all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;

all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente

all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;  
per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.  
direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.

#### **ART. 26 - PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"**

Si prende atto fra le Parti che non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia RCO. Agli effetti della presente polizza resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività oggetto dell'assicurazione devono intendersi terzi fra loro.

#### **ART. 27 – PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.**

A titolo esemplificativo, ma non limitativo si conferma l'operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie:

##### **Committenza auto ed altri veicoli**

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni", lettera b), l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al contraente/assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti ed amministratori in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, veicoli e natanti in genere purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero allo stesso locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali/lesioni personali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette anche se a pedalata assistita e vetture elettriche, veicoli a mano e a traino animale

##### **Autoveicoli, motocicli, ciclomotori e veicoli dei dipendenti ed Amministratori**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori e veicoli di proprietà dei dipendenti ed Amministratori e/o quelli da loro utilizzati, con esclusione del furto, trovantisi in sosta nelle aree di pertinenza del contraente e in quelle adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini o sedi di lavoro del contraente ed altro; la presente garanzia vale anche per le operazioni di scarico e carico ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

##### **Mense/Insegne**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli, striscioni e insegne pubblicitarie, ovunque si trovino.

##### **Carrelli e Macchine Operatrici**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di carrelli e/o macchine operatrici e/o semoventi, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della Legge n. 209/2005 e ss.mm.ii.

##### **Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera k)", la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

#### **Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **Danni da cedimento o franamento del terreno**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive. Per i danni ai fabbricati e per danni ad altre cose, questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **Danni da furto**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o da terzi su committenza del contraente. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **Danni a beni consegnati e non consegnati**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente o all'Assicurato per i danni dei quali il contraente o assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento di beni, siano essi consegnati o non

consegnati. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

### **Danni a beni in consegna e custodia**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato o Contraente per danni cagionati ai beni che l'Assicurato o Contraente detenga o possieda a qualsiasi titolo ed a quelli movimentati, rimorchiati, sollevati, caricati o scaricati. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

### **Responsabilità personale di Amministratori, Dipendenti, collaboratori e partecipanti all'attività dell'Ente**

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti gli amministratori i dipendenti, collaboratori e tutte le persone fisiche nello svolgimento e partecipazione in genere all'attività dell'Ente per danni arrecati a terzi e/o ad altri amministratori e/o dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono compresi lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità, borsisti, stagisti e tirocinanti (anche per stage/tirocini svolti presso terzi) e, comunque, qualsiasi soggetto, compresi i volontari in genere, personale alle dipendenze del Servizio Civile Nazionale, soggetti di cui il Contraente debba rispondere in conformità alle norme vigenti. S'intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per le cariche ivi previste. Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Legge sulla Privacy" e ss.mm.ii., nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016.

### **Responsabilità da Incendio**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

### **Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tenso e tendo strutture/aree verdi/cabine elettriche**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni derivanti dalla sua qualità di proprietario, locatario, sublocatore, conduttore, fruitore, utilizzatore, detentore a qualsiasi titolo dei beni di seguito indicati a titolo esemplificativo e non limitativo:

- fabbricati, moduli abitativi, e relative pertinenze e dipendenze, aree, parcheggi, strade, ponti, canali, altre infrastrutture in genere, piante, alberi anche di alto fusto, parchi e giardini, boschi, aree verdi in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), compresi tutti i relativi impianti fissi e non, cancelli, antenne, beni immobili in genere,
- impianti sportivi, compresi servizi e dipendenze, tecnostutture, tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature,

che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi; nell'ambito della responsabilità derivante da conduzione di fabbricati e relativi impianti in locazione al contraente e da questi sublocati o concessi in uso ad utenti di propri servizi, la garanzia viene prestata anche nell'interesse di questi

ultimi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,

- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, ponti, impianti di illuminazione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

### **Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e non, pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza ed intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

### **Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione ad attività ricreative, sportive, spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, mostre, riunioni, fiere, simposi, visite guidate e simili eventi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di terzi, esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia.

### **Impianti sportivi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi.

### **Scuole/Asili/Corsi d'istruzione/Assistenza sociale in genere**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne ed istituti educativi, centri ricreativi e colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi, bevande, alimenti in genere; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali e del personale addetto ai servizi anche se non dipendente. E' garantita la responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. E' compresa inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l'ente affida attraverso qualsiasi forma, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi. E' altresì compresa la responsabilità civile personale dei minori nei confronti di altri minori e/o di terzi, nonché quella degli affidatari per danni provocati a terzi dai minori. L'assicurazione è operante anche durante le fasi preliminari all'affido, nonché nei casi di affidamento parziale e temporaneo, ovvero limitato a giornate e/o fasce orarie limitate, il tutto purché documentato dal Contraente. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti coperti dalla garanzia assicurativa.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate anziani, alloggi

per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso inoltre che l'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l'assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente e/o privati presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori. È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.

#### **Proprietà ed uso di cani/Gestione canili e gattili**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o uso/utilizzo di cani, dalle attività di unità cinofile, compreso addestramento, dalla proprietà e/o gestioni di gattili, canili e dal servizio di accalappiacani e/o gatti ed animali in genere.

#### **Uffici/Magazzini/Parcheeggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli e varie attività**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere.

#### **Proprietà e/o gestione di giochi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari per bambini (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.

#### **Mezzi di trasporto non a motore**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, velocipedi, tricicli e furgoncini. La presente garanzia copre anche la responsabilità derivante all'assicurato dall'attività di "Bike sharing", compresa anche la proprietà e/o comodato di biciclette adibite a tale servizio.

#### **Consegna/Prelievo/Rifornimento**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

#### **Gestione di attività e/o servizi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale, ecc.

### **Acquedotti/Rete fognaria/Spargimento di liquidi**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera o)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per la proprietà e committenza:

- a) di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
- b) della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di liquidi, solo se conseguenti a rotture improvvisate ed accidentali di impianti e/o tubazioni e/o condutture.

### **Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.

### **Servizio di polizia municipale**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera f)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dal servizio di polizia municipale, anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi, compreso l'addestramento ai sensi della vigente normativa.

### **Lavori di pulizia e manutenzione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

### **Infermeria e pronto soccorso**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.

### **Affidamento auto**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente e Assicurato, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti a causa di difetti di manutenzione.

### **Inquinamento accidentale**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera c)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo causato da fatto accidentale nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Capitolato RCT/O – Lotto 2)

Comune di Bologna

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimito di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sulla entità di esse, le Parti si obbligano a conferire con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti rimborsi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

### **Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade disinfezione e disinfestazione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.

### **Responsabilità derivante dal D.lgs n. 81, del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Impiego di fuochi artificiali**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera f)" e dell'art. "Spettacoli/manifestazioni/convegni/riunioni/fiere/vigilanza armata/cani da guardia", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l'utilizzo di cartucce a salve, sempreché il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

### **Terremoto, Esondazioni, Alluvioni, Inondazioni e calamità naturali**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionato danni a terzi a seguito di terremoti, esondazioni, alluvioni, inondazioni, e calamità naturali in genere. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

### **Precisazioni ulteriori**

L'assicurazione, a titolo esemplificativo e non limitativo, comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni:

arrecati a Terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere siano state compiute; derivanti dall'esercizio dell'attività dei messi comunali, intesi come tali tutti i Dipendenti del Comune di

Bologna che svolgono tale attività per conto del medesimo, con la precisazione che l'Amministrazione Finanziaria riveste la qualifica di Terzo;

dall'installazione e dalla gestione di posizioni di telelavoro e/o smart working;  
dall'esistenza, nell'ambito territoriale di propria competenza, di animali selvatici, randagi ed allo stato brado.  
dalla organizzazione di corsi di aggiornamento, sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato con partecipazione di Terzi, nonché concorsi ed iniziative culturali nelle scuole e non, di corsi, stage, attività formative sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato è compresa la responsabilità per danni cagionati dai partecipanti alle predette attività;  
dalla preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente tale servizio  
cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a Terzi, con particolare riferimento all'attività di distribuzione e/o smercio e/o somministrazione di prodotti in genere;  
da manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, da lavori edili in genere eseguiti in economia o a mezzo di Appaltatori, nel qual caso la garanzia è limitata alla responsabilità in capo all'Ente nella sua qualità di Committente.

#### **ART. 28 - ESCLUSIONI**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.lgs. 209/2005;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, salvo quanto previsto alla clausola “Inquinamento accidentale”;
- d) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività, tranne quanto previsto alla clausola “Danni alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori”;
- e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole “Servizio di polizia municipale” e “Impiego di fuochi artificiali”. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- g) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
- i) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- k) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola “Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia”;
- l) derivanti dalla malpractice medica ed infermieristica;

- m) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM).
- n) derivanti da mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
- o) da spargimento di liquidi e rigurgito di fogna, salvo quanto previsto alla clausola “acquedotti/rete fognaria/spargimento di liquidi”;
- p) derivanti da alluvioni, esondazioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, a eccezione di quanto previsto all’articolo “Terremoto, Esondazioni, Alluvioni, Inondazioni e calamità naturali”;
- q) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato;

#### **ART. 29 – LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI**

In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.

#### **ART. 30 – FRANCHIGIA – RECUPERO FRANCHIGIE**

Relativamente alla copertura assicurativa di R.C.T., le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate con una franchigia minima per sinistro pari ad Euro 30.000,00. Per la gestione si fa riferimento all’Art. **“GESTIONE DELLE VERTEENZE DI DANNO”**.

In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, la Società si impegna a risarcire al Terzo danneggiato l’intero importo del danno, al lordo della franchigia o scoperto previsti. Entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni annualità assicurativa, la Società presenterà, contestualmente al rendiconto di cui all’Articolo **“Rendicontazione sinistri”**, l’elenco dei sinistri corredati dalla fotocopia dell’atto di quietanza, debitamente sottoscritto dal Terzo danneggiato, oppure da copia dell’assegno di liquidazione afferenti l’annualità assicurativa in corso. Entro 90 giorni dal ricevimento della corretta documentazione, il Contraente provvederà al pagamento - direttamente alla Società - degli importi delle franchigie, così come risultanti dalla documentazione probatoria citata. Quanto sopra descritto, si intende valido unicamente per i danni la cui liquidazione supera la franchigia contrattualmente prevista, pari ad € 30.000,00 per ciascun sinistro.

#### **ART. 31 – MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto. L’assicurazione è prestata con una franchigia di Euro 30.000,00 per ogni sinistro indennizzabile.

<b>Tabella Massimali</b>	
<b>Responsabilità Civile verso Terzi:</b>	€ 15.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 15.000.000,00 per ogni persona lesa e
	€ 15.000.000,00 per danni a cose
<b>Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro:</b>	€ 15.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00 per persona lesa.
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 30.000.000,00	

<b>Tabella Limiti di risarcimento – Scoperti e Franchigie [LSF]</b>			
Descrizione	Scoperto	Franchigia/SIR €	Massimo Risarcimento €
Ogni e qualsiasi danno RCT	nessuno	30.000,00	I massimali RCT di polizza
Ogni e qualsiasi danno RCO	nessuno	30.000,00	I massimali RCO di polizza
27.2) Autoveicoli dei dipendenti in sosta	nessuno	30.000,00	1.000.000,00 per sinistro
27.6) Danni a condutture ed impianti sotterranei	nessuno	30.000,00	5.000.000,00 per sinistro
27.7) Danni da cedimento e franamento del terreno	nessuno	30.000,00	5.000.000,00 per sinistro
27.8) Danni da interruzione e sospensione di attività	nessuno	30.000,00	5.000.000,00 per sinistro
27.9) Danni da furto mediante impalcature/ponteggi	nessuno	30.000,00	200.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
27.10) Danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito dei lavori	nessuno	30.000,00	5.000.000,00 per sinistro
27.11) Danni a Beni consegnati e non consegnati	nessuno	30.000,00	600.000,00 per sinistro ed anno, con il sotto limite di: 50.000,00 per sinistro e 100.000,00 per anno assicurativo per danni da furto
27.12) Danni a beni in consegna e custodia	nessuno	30.000,00	600.000,00 per sinistro ed anno, con il sotto limite di: 50.000,00 per sinistro e 100.000,00 per anno assicurativo per danni da furto
27.14) Danni da Incendio	nessuno	30.000,00	5.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
27.26) Acquedotti, Rete fognaria, Spargimento di liquidi	nessuno	30.000,00	5.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
27.32) Inquinamento accidentale	nessuno	30.000,00	5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
27.35) Impiego fuochi artificiali	nessuno	30.000,00	300.000,00 per sinistro
27.36) Alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali	20%	30.000,00	1.500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo

**ART. 32 – PREMIO ANNUO “FLAT”**

Il premio annuo lordo -in forma “flat” non soggetto a regolazione e dovuto dal Contraente viene di seguito indicato:

<b>Premio annuo imponibile €</b>	<b>Imposte annue €</b>	<b>Premio annuo lordo €</b>

Premio “Flat” per l’assicurato aggiuntivo (onde permettere all’Appaltatore di valutare di assicurarsi o meno mediante il presente contratto, si richiede di formulare offerta nei termini riportati nella “scheda di offerta economica”):

Premesso che il Comune di Bologna ha attualmente appaltato il servizio di manutenzione del patrimonio stradale comunale (strade, segnaletica e servizio invernale) ad una Ditta terza - denominata Bologna Gestione Strade (BGS) - sino al 30.04.2020 (si precisa che è in corso la gara per l’aggiudicazione del nuovo appalto).

Considerato altresì che si potranno verificare dei sinistri riconducibili alla manutenzione del patrimonio stradale comunale a detta Impresa, in ragione degli obblighi contrattuali su di essa gravanti ai sensi del contratto di appalto sottoscritto con il Contraente, si conviene che il premio complessivo, corrispondente all’assicurazione della predetta area di rischio riferibile alle inadempienze dell’Impresa appaltatrice assicurata (e con espressa esclusione di quanto occorso durante l’esecuzione dei lavori rientrante in ambito CAR), ammonta a quanto indicato in tabella:

<b>Premio annuo imponibile €</b>	<b>Imposte annue €</b>	<b>Premio annuo lordo totale €</b>

\_\_\_\_\_  
La Società

\_\_\_\_\_  
Il Contraente